

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I. - ANCORA L'OMISSIONE DELLA S. MESSA NEI PRIMI GIORNI DEGLI ESERCIZI

1. Alcuno mi osservò nel desiderio solo della verità, che le mie considerazioni (marzo p. p.) sono ascetiche e forse si dovrebbero preferire le dogmatiche, dalle quali risulta il pregio inestimabile della S. Messa. Osservo: io citando il Diritto antico, che legittimava l'omissione per qualche grave ragione, dovevo ammettere e devo ancora che il Diritto e gli autori antichi e moderni non vogliano sorpassare alle ragioni ascetiche. Mi citano l'autore della *Imitaz. di Cristo* colle cose altissime che egli dice del pregio della S. Messa. Tutti conoscono quelle pagine; ma tutti devono pur ammettere che egli stesso dice: « Si quis interdum abstinet humilitatis gratia, aut legitima impediens causa, laudandus est de reverentia » libro 4, capitolo X.

2. Senza merito (anzi con molti demeriti) posso dire di conoscere bene la vita sacerdotale (da undici lustri). E allora: a) se qualche sacerdote si portasse agli **Esercizi** avendo ormai perduto la Fede o tentennando in essa... perchè costretto dal Diritto...

b) e se qualche altro tentennasse nella condotta...

La **Teologia Morale** del **Frassinetti** (la sua causa di canonizzazione viaggia bene). La sua **Teologia Morale** fu riprodotta da qualche anno dagli insigni Teologi **Cappello** e **Gennaro**. Orbene: dopo il Trattato XVII vi stanno le **Brevi parole ai Sacerdotti Fratelli**. Frego leggere, dopo poche pagine, la Nota: « Sono terribili le molteplici prove... ».

Pio X di s. m. (**Haerent animo** agosto '908, n. XVI) ha dei rilievi e delle deplorazioni senza confronto più gravi dei miei.

c) Ma supponiamo sacerdoti non caduti in istato deplorabile che però non sentono bisogno nè della Meditazione nè della Confessione frequente etc. (de quibus nel Canone 125).

Il sapiente **Chaignon S.J.**, **Il Prete santificato**, libro che non invecchia (vol. I, meditazione 74, punto II) parla dei difetti, nei quali cadono tal fiata coloro che si accostano sovente al **Santo Tribunale** (per abitudine, quasi senza raccoglimento etc., etc.) e cita lo **Judde S. J.**: lo velli vedere, *Oeuvres*: tome III, pagina 70 e segg. Paris 1878 (visse 1661-1735); dice: *Jamais on nê devrait se confesser, qu'à la fine d'une oraison bien faite et non point après de visites, après une occupation dissipante après une récréation, où on n'a parlé de rien moins que de Dieu... etc.* e poi parla a lungo, ma con tutta praticità, dei difetti in merito all'esame di coscienza, e poi al dolore; e poi dice come tante volte si accusano atti involontari senz'alcun dolore.

Cose molto sensate e pratiche ha il **Faber** nelle **Conferenze**

spirituali: « Perchè la Confessione frequente frutta sì poco »: ediz. italiana 1885, pag. 220-240. E' una grande massima: « E' difficile far bene ciò, che si fa ripetutamente, cioè di continuo », se non vi si porta la riflessione. Nel febbraio 1885 il Card. **Parocchi**, Vicario di S.S. Leone XIII augurava a me ed agli altri da Lui neordinati: « ne Res Divina sua assiduitate unquam vilesceret ».

E potrei portare autori serii, che dicono che anche nei buoni le Confessioni non valide (quantunque non sacrileghe) vi possono essere più spesso di quello che si crede. Il **dolore** (che è molto più importante dell'accusa, vuole riflessione; e questa è o impedita o minacciata da tante cause. Molto interessante il **Beato Eymard** « la perfezione alla luce dell'Eucaristia » Esercizi spirituali per i Religiosi. II corso, terzo giorno.

E il **Codex J. C.** can. 907 ammette che vi sieno Confessioni non sacrileghe, però **volontarie** nulle.

Il **Beato G. Cafasso** negli Esercizi al Clero raccomanda di evitare tre difetti, quello di frequenza, quello di confidenza, quello di serietà.

Il **Card. Gennari** (Consultazioni, vol. I, p. 187, II ediz.) cita **S. Alfonso**, c. VI, n. 459 e la **Praxis** n. 188, il quale ammette, che molte Confessioni dei fedeli sono invalide (non sacrileghe), perchè i Confessori non si adoperano ad eccitare nei Penitenti le disposizioni assolutamente necessarie (almeno in certo grado) alla validità del Sacramento. Lo stesso **lamento** è di **S. Carlo**: « Avvertenze ai Confessori » proemio. Ediz. Pagnoni, v. I, p. 368. Orbene: come non riconoscere questo in molti Confessori dei Sacerdoti? (a) Nè si dica: Il penitente sacerdote non ha bisogno. **S. Tomaso** dice espressamente: che in materia di prudenza nessuno basta a sè. **S. Teol.** 2, 2, 49, 3 ad 3.

Posto ciò: Sarà gran cosa, che anche i Sacerdoti che hanno cura della loro anima, una volta l'anno, o forse ogni biennio o triennio per qualche giorno si raccolgano alla luce più abbondante delle grandi verità e si esaminino sulle Confessioni passate, cioè sulle accuse e, quel che è evidentemente più importante, sul dolore e sul proposito portato nelle Confessioni passate? — e **supposto**, che davvero non abbiano bisogno di questa facile riforma rimarrebbe sempre come dissi l'altra volta, l'atto di carità nel rendere facile a chi ne avesse bisogno la riforma stessa, coll'astenersi dalla Celebrazione.

Spero che queste mie ragioni se per alcuno non dovessero concludere all'astensione dalla Celebrazione, possano valere come buone riflessioni in materia ascetica molto pratica.

II. - L'IMPEDIMENTUM PUBLICAE HONESTATIS

Tizio vive, lo si sa da alcuni, in concubinato con Tizia; questa però vuol farla finita; e propone a Tizio, che si sposi colla figlia, che Tizia aveva avuto dal marito oggi defunto.

R. 1. Il can. 1078 dice: « Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido, sive consummato sive non, et ex publico vel notorio concubinato, et nuptias dirimit in primo et secundo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulie-

ris et vice versa ». Come comprendono quelli che studiarono prima del Codice, la cosa è mutata; ma è inutile fare richiami storici. La nuova legislazione è diversa dall'antica, e dev'essere interpretata non secondo il jus vetus, ma ex sua ipsius sententia, come vuole il canone 6, 3°.

2. Importantissimo il can. 2197. « Delictum est 1° **publicum**, si jam divulgatum est aut talibus contigit sen versatur in adjunctis ut prudenter judicari possit et debeat, facile divulgatum iri. 2° **Notorium notorietate juris** post sententiam judicis competentis, quae in rem judicatam transierit, aut post confessionem delinquentis in judicio factam ad normam canonis 1750. — Notorietate facti, si publice notum sit et in talibus adjunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari, nulloque juris suffragio excusari possit ».

3. **La Commissione Interprete** (12 mart. 29) al dubbio: « An vi canonis 1078 ex solo actu, ut aiunt, civili inter eos de quibus in can. 1099 § 1, (gli obbligati ad osservare la forma canonica del Matrimonio) independenter a cohabitatione, oriatur impedimentum publicae honestatis » rispose: **Negative**. (**Cod. J. C. Interpretationes authenticae**, pag. 108 — **Acta Ap. Sed. XXI**, p. 170.

Mi pare utile ricordare dal **P. Cappello S. J.** (edit. IV, 1939) de Matrim. Pars. I, n. 544). Ad notionem concubinitus due requiruntur: a) quaedam **unitas**, seu conversatio cum eadem persona... b) quedam **continuitas** seu perduratio, qua scil. concubinitus aliquam similitudinem praeseferat cum matrimonio et a **conversazione** simpliciter fornicaria differat, i. e. ab actibus fornicationis singularibus, quamvis frequenter committendis... » e vedi tante altre cose utilissime in queste pagine.

4. Fra Tizio e la figlia di Tizia si verifica l'impedimento, in quanto la figlia è consanguinea di Tizia in primo grado di linea retta.

Supposto che abbia luogo la cohabitatio, ancora se è conosciuto solo da alcuni il concubinato, non è nè pubblico, nè notorio: e l'impedimento non si avrebbe.

III. - L'OPERA DI ASSISTENZA DELLE SUORE

Alcuno si lamentò di quanto io scrissi sul fascicolo antecedente riguardo all'opera di assistenza delle Suore negli ospedali et similibus. — Prego osservare, che io alle due **Norme della S. Sede** non aggiunsi nulla, nulla del mio, quasi a commento. Gli interessati se la intendano con chi di ragione, quanto all'applicazione delle Norme stesse. — In linea di fatto forse vi fu e vi è qualche pratica, qualche intervento, che desta le meraviglie dei laici stessi, pur assennati e discreti. Mi limito a dire: Procediamo con tutta la prudenza. Alle Suore si può applicare quello che San Giovanni Grisostomo dice degli Ecclesiastici: « Quomodo non erit probrum, esse clericos inferiores laicis, quibus pares esse jam probrum est? » (Matt.). Come già dissi, l'obbedienza ai Superiori Ecclesiastici, voglio dire agli Ordinari, ecco la grande norma.

Mons. Dott. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano